

CAPITOLATO LOTTO 2
Polizza Convenzione di Assicurazione All Risks

Contraente

C.A.P.:

Città:

Provincia:

Codice Fiscale o Partita IVA:

Attività: Ospedaliera

Somme assicurate

in forma fissa

in forma fluttuante

Vincolo ☐

Coassicurazione ☐

delega ☐

ns.quota ☐

Durata

Inizio dalle ore 24,00 del: 30/06/2012

Termine alle ore 24,00 del: 30/06/2017

Durata del contratto: anni 5

Frazionamento:

Prima quietanza:

Rescindibilità:

Premio


Imponibile

Imposte

TOTALE

Alla firma

Rate successive



Premessa

Oggetto della Convenzione

E' l'assicurazione contro i danni e le perdite che possono derivare all'Assicurato in conseguenza di un evento garantito dalla presente Convenzione, così come più avanti specificato.

Utilizzazione della Convenzione

L'assicurazione di cui all'"Oggetto della Convenzione" è realizzata mediante "Certificato di Assicurazione", allegato alla presente, ed è regolata dalle Definizioni, Condizioni e Normative di seguito riportate e che formano parte integrante della presente Convenzione.

Qualsiasi ulteriore variazione, modifica o aggiunta, dovrà essere evidenziata da apposita appendice alla Convenzione stessa, ovvero saranno evidenziate nei corrispondenti Certificati di Assicurazione.

Certificato di Assicurazione

Sul Certificato di Assicurazione saranno indicati:

- la ragione sociale del Contraente e/o dell'Assicurato;
- il codice fiscale/partita I.V.A.;
- l'ubicazione del Rischio e la natura dell'attività assicurata;
- le somme assicurate;
- il premio imponibile e le imposte;
- le date di decorrenza e di scadenza dell'Assicurazione;
- le eventuali Condizioni Particolari.

Qualsiasi modifica ad un qualunque dato riportato nel Certificato di Assicurazione sarà attuato mediante emissione di un nuovo completo Certificato di Assicurazione sostitutivo del precedente.

Attività e caratteristiche fondamentali di ciascun Rischio

Il tipo di attività dichiarato in ciascun Certificato di Assicurazione è puramente indicativo purchè sempre inerente alle attività ospedaliere, commerciali, di ricerca, assistenziali, sportive e ricreative dell'Assicurato.

Più precisamente le Aziende del gruppo esercitano ovunque nell'ambito territoriale previsto nella definizione di beni immobili, le attività che qui di seguito vengono elencate a scopo indicativo ma non limitativo:

- tutte le attività connesse con tutte le competenze istituzionali previste, consentite o attribuite, anche occasionalmente, a dette Aziende, nonché qualsiasi attività prevista da atti costitutivi e/o da statuti sociali o fondazionali o comunque inerenti o funzionali a tutte le attività di cui sopra;
- tutte le attività collegate, complementari, accessorie, sussidiarie, preliminari e conseguenti alle principali, commerciali, assistenziali anche esterne, sportive e ricreative, nessuna esclusa né eccettuata, di qualsiasi natura e ovunque svolte, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo richiesto o consigliato o imposto dall'autorità o che l'Assicurato ritenga utile o che l'esperienza e le attività consiglino o rendano necessari.


Tra le attività e competenze istituzionali dell'Assicurato/Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici competenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da organi competenti, compresi quelli emanati dai propri organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Tutto quanto sopra è valido ed efficace sia che l'Assicurato/Contraente agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, convenzionato, gestore, committente o ordinato o commissionato o a qualsiasi altro titolo.



Congruità – Assicurazione con dichiarazione di valore

- 1 - L'Assicurato/Contraente dichiara che il capitale assicurato con il presente contratto comprende il valore della totalità dei beni immobili e mobili e del margine di contribuzione di cui ha un interesse assicurativo.

Ciò premesso



- 2 - La Società espressamente conviene sulla "congruità" dei capitali globali assicurati e, in quanto siano osservate le condizioni che seguono, non applicherà, qualsiasi siano i valori che risulteranno al momento del sinistro, la Regola proporzionale di cui all'Art. 26 -Assicurazione parziale.
- 3 - L'Assicurato/Contraente è tenuto a comunicare alla Società, al termine di ciascuna annualità assicurativa, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dal termine di detto periodo di assicurazione.
- 4 - La Società s'impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme risultanti da rivalutazioni dei Beni assicurati e/o derivanti da nuove acquisizioni, nonché da realizzo di Margine di Contribuzione superiore, purché tali maggiori somme non superino il 25% (venticinqueper cento) del capitale globale indicato in polizza in base alla dichiarazione iniziale ovvero all'ultima dichiarazione.
Qualora invece le circostanze sopra specificate comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 25% (venticinqueper cento), l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.
Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di Beni o a Margine di Contribuzione che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.
- 5 - Successivamente alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura dell'Assicurato/Contraente come previsto al punto 3 - di cui sopra.
Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 25% (venticinqueper cento) del capitale globale dichiarato o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.
- 6 - Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5 - si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo all'annualità assicurativa trascorsa, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3 -, per i quali l'Assicurato/Contraente e la Società sono tenuti -rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative in quanto già versate all'Erario.
- 7 - La presente condizione è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
- 8 - La presente condizione rimane inoperante se l'Assicurato/Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di dichiarazione, nei termini convenuti al punto 3 -' e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6 -' in base al capitale globale figurante in polizza maggiorato del 25% (venticinqueper cento).
- 9 - Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la Regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle Norme di Assicurazione.



Riparto di Coassicurazione

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.


Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'....., all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.



Riparto quote coassicuratrici

N. Ord	Compagnia - Agenzia	Quota %
1		
2		
		100%



Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurazione:** E' la garanzia prestata dalla Società a tutela degli interessi dell'Assicurata/Contraente e/o di Terzi a seguito di un danno materiale, diretto e/o consequenziale, ai beni assicurati o di una perdita degli stessi e del derivante danno indiretto da interruzione dell'attività.
- Convenzione:** Il documento base (definito anche "contratto d'assicurazione") e tutte le successive variazioni e/o integrazioni allo stesso che, con le sue Definizioni, Condizioni e Limiti, regola e disciplina i rapporti tra Assicurata/Contraente - come definiti nella Convenzione stessa - e la/e Società.
- Certificato:** Il Documento che prova l'operatività della singola assicurazione.
- Società:** La Compagnia, che ha assunto la presente assicurazione prestando la copertura a favore dell'Assicurata/Contraente e/o di Terzi e che agisce nell'interesse proprio e delle eventuali Società Coassicuratrici.
- Contraente:** La, che ha stipulato la presente assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e che agisce per sé e per conto delle Consociate, Controllate, Collegate e/o Partecipate come da Certificati d'assicurazione separati, nonché il Soggetto che paga i premi dovuti nel caso di mancato pagamento da parte dell'Assicurato (ove diverso dalla Contraente).
- Assicurata/o:** Il Soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e che viene indennizzato comunque in termini economici, alle condizioni e nei limiti convenuti, a seguito di un danno materiale, diretto e/o consequenziale, ai beni assicurati o di una perdita degli stessi e del derivante danno indiretto da interruzione dell'attività. L'Assicurato, anche non coincidente con la Contraente della polizza, deve in ogni caso avere interesse all'assicurazione.
- Premio:** Il corrispettivo dovuto dall'Assicurata/Contraente alla Società a fronte della copertura assicurativa.
Tale pagamento è dovuto per intero anche nel caso che per esso sia stato concordato tra le Parti il frazionamento in più rate.
- Rischi (assicurati):** Gli eventi, contrattualmente non esclusi, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite; rappresentano anche il potenziale pregiudizio economico che deriverebbe all'Assicurato dall'eventuale verificarsi di un determinato evento avverso.
- Sinistro:** E' l'evento, garantito dall'assicurazione, al cui verificarsi è avanzata dall'Assicurato una richiesta d'indennizzo e/o da un Terzo la richiesta di risarcimento; con la precisazione che più richieste d'indennizzo, provenienti da più Soggetti e riconducibili allo stesso evento o a più eventi aventi una causa comune, saranno considerati come "unico sinistro".
- Danni Materiali:** Ogni danneggiamento, deterioramento, alterazione, distruzione e/o perdita, totali o parziali, di beni o qualsiasi diminuzione di valore incluso in un bene o in una materia.
- Danni Diretti:** Danni e/o perdite, inerenti la materialità dei beni assicurati, che siano diretta conseguenza di eventi non espressamente esclusi dalla copertura prestata con la presente Convenzione e/o con successive variazioni od integrazioni alla stessa.



**Danni
Conseguenziali:**

Danni e/o perdite, inerenti la materialità dei beni assicurati, non direttamente originati dall'evento generatosi.

A puro titolo indicativo ma non limitativo, si considerano "conseguenziali" i danni dovuti a sviluppo di fumi, gas, vapori; i danni da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi o fluidi.

Detti danni sono garantiti purché siano originati da eventi, non espressamente esclusi dalla copertura prestata con la presente Convenzione e/o con successive variazioni od integrazioni alla stessa, che abbiano colpito i beni con la stessa assicurati o beni, anche di Terzi, posti nell'ambito di 200 (duecento) metri da essi.

Si considerano altresì danni "conseguenziali":

- i guasti, fatti per ordine delle Autorità e/o cagionati, non inconsideratamente, dall'Assicurata/Contraente o da Terzi, allo scopo di impedire od arrestare o limitare gli effetti di un evento non escluso, e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto;
- i costi e le spese sostenuti per demolire, analizzare, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato e abilitato, comprese anche le spese per lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi, nonché i costi e le spese di analisi, risanamento e bonifica delle aree colpite dal sinistro stesso ed eventualmente di quelle ad esse limitrofe;
- i costi e le spese resisi necessari per svuotare, smontare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente e trasportare e depositare presso Terzi, ricollocare in opera, riempire, nuovamente collaudare ed altre operazioni inerenti a Beni anche non danneggiati dal sinistro ed anche non assicurati;
- e spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurata/Contraente debba sostenere, in caso di danno indennizzabile, per tubazioni, condotte e/o conduttori esterni;
- i costi e le spese di controllo dei beni esistenti, compresi quelli di collaudo e di idoneità, anche se tali beni risultino apparentemente indenni ma vi sia il ragionevole dubbio che possano avere subito danni o alterazioni in occasione del sinistro;
- le perdite derivanti dalla mancata disponibilità di immobili o loro porzioni, purché assicurati con Certificati di Applicazione alla presente Convenzione, nella misura della pigione che l'Assicurata/Contraente - proprietario - non potesse percepire dagli Affittuari, e ciò per il tempo necessario alla ricostruzione, riparazione o ripristino di detti immobili o loro parti a seguito di sinistro.

Danni Indiretti:



Le perdite economiche derivanti a seguito del manifestarsi di eventi materiali, assicurati, in grado di causare un'interruzione, totale o parziale, dell'attività aziendale.

Beni Immobili:

Tutte le costruzioni o porzioni, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano

- sia di proprietà dell'Assicurata/Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;
- sia di proprietà di Terzi, goduti dall'Assicurata/Contraente in affitto, in gestione, in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso gratuito, custodia o a qualsiasi altro titolo;

completi o in corso di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione anche straordinaria o ripristino; compresi i relativi fissi ed infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate; le migliorie apportate agli immobili/locali non di proprietà dell'Assicurata/Contraente; gli impianti idrici, igienici e sanitari; di forza motrice ed elettrici in genere; di segnalazione e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili ed elevatori in genere; impianti di condizionamento, ventilazione, ricambio dell'aria e riscaldamento; impianti di rilevazione ed allarme, di prevenzione, protezione e di spegnimento di incendi, di abbattimento di



fumi, gas e vapori; impianti e condutture di adduzione e scarico di liquidi, fluidi e gas; altri impianti od installazioni

segue definizione

Beni Immobili:

considerati immobili per natura o per destinazione e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le strade, le piazze ed i piazzali interni ai complessi, le pavimentazioni esterne, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, le aree di parcheggio compresi gabbiotti per i custodi; ciminiere, canne fumarie e camini; cunicoli, passaggi e passerelle anche aerei e gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato; affreschi, bassorilievi, mosaici, pannelli, stucchi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico; parchi, giardini, aiuole, alberi anche d'alto fusto; impianti sportivi e ricreativi; escluso quindi solo quanto nella definizione di "Beni Mobili".

I corpi di fabbricato costituenti i complessi o le porzioni ove l'Assicurata/Contraente svolge le proprie attività sono tra loro contigui e/o comunicanti e/o separati da salti di tetto, muri tagliafuoco, muri pieni o da spazi vuoti; sono costruiti con strutture portanti verticali, strutture portanti del tetto (orditura, tiranti o catene), pareti esterne, solai (il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani), coperture (il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti), finestrature e lucernari prevalentemente in materiali incombustibili; sono elevati a solo piano terra o a più piani fuori terra anche con piani seminterrati o interrati o solo a livello seminterrato e/o interrato; con possibilità di presenza di coibentazioni, soffittature, controsoffittature, rivestimenti in genere in materiali combustibili, nonché di tettoie e/o pensiline e/o corpi o porzioni di fabbricato secondari costruiti e coperti e/o con elementi in tutto o in parte in materiali diversi, compresi materiali combustibili e, infine, di tensostrutture e/o di capannoni pressostatici.

Beni Mobili:


Qualsiasi bene, sia contenuto nelle costruzioni di cui sopra che all'aperto e/o caricato su mezzi di pronto intervento, soccorso e/o di trasporto, compreso scorte e pezzi di ricambio che siano riferibili a tutti i beni definiti "Mobili", senza esclusione alcuna (fatta eccezione per gli impianti compresi nella definizione di "Beni Immobili", per i veicoli in genere iscritti al P.R.A. e per aerei e natanti).

Il tutto, in quanto

- riguardante le attività principali, i servizi generali e particolari, le attività complementari, accessorie e/o sussidiarie, tutte le attività che, anche occasionalmente, possono essere svolte dall'Assicurata/Contraente;
- di proprietà dell'Assicurata/Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei Dipendenti, Degenti, Utenti, Accompagnatori, Visitatori, Ospiti, Frequentatori, Terzi in genere.

Sono quindi compresi, a puro titolo indicativo e non limitativo: macchinari ed impianti (compreso parti, basamenti ed opere anche murarie che ne siano loro naturale complemento), macchine, meccanismi, apparecchi, apparecchiature elettriche, apparecchiature elettroniche in genere; attrezzature, attrezzi, utensili, disegni, modelli, stampi, trasmissioni; condutture e tubazioni non interrate né murate; cisterne, serbatoi e vasche; macchine, impianti, attrezzature ed apparecchiature per sollevamento, pesatura, misura, confezionamento ed imballaggio; celle ed impianti frigoriferi; impianti di posta pneumatica; mezzi per locomozione, traino e trasporto interni, non iscritti al P.R.A.; letti, mobili, arredi, scaffalature, banchi, macchine, macchinari, impianti, attrezzature ed apparecchiature ospedaliere in genere e quant'altro, anche elettronico, costituisce la dotazione che le tecniche moderne consigliano e/o

l'Assicurata/Contraente ritiene di adottare per l'espletamento secondo un modello di eccellenza, anche all'esterno ed anche a domicilio, di tutte le attività medicoscientifiche, diagnostiche, terapeutiche, di controllo, di analisi, di cura, di medicazione, di pronto intervento e/o soccorso, di assistenza e di qualsiasi altra similare esercitata; mobili ed arredi anche artistici e/o di antiquariato, attrezzature, macchine, apparecchiature, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza e/o destinato agli uffici tecnici ed amministrativi, ai servizi generali, ai centri di ricerca, prova ed esperienza, alle scuole, anche materna, ed all'università, ad albergo e/o residence, a qualsiasi dipendenza aziendale, alle chiese, alle abitazioni, alle attività ricreative, a fiere, mostre ed esposizioni; sistemi elettronici di elaborazione di dati e di processi, compreso relativi supporti dati ed unità periferiche, nonché personal computer anche portatili; prodotti



segue definizione

Beni Mobili:

medicinali e/o farmaceutici, compreso ingredienti e/o semilavorati per preparazioni interne, plasma sanguigno e derivati, liquidi e

gas anche infiammabili, merci speciali, prodotti radioattivi, materiale sanitario di consumo, generi igienico-sanitari, apparecchi di protesi e materiale relativo, e qualsiasi altro prodotto od attrezzatura necessaria; campionari; derrate alimentari.

Sono pure compresi: ratti, cavie ed altri animali da laboratorio, nonché animali in genere allevati e custoditi in appositi zoo e/o recinti.

Sono inoltre compresi: denaro (valuta italiana ed estera in banconote e in moneta), libretti di risparmio, titoli di credito e di pegno in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro (negoziabili e non) e/o di altri beni immobili o mobili o interessi che ad essi si riferiscono, qualsiasi altro documento o carta rappresentanti un valore; casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza; archivi, stampati, pubblicazioni, libri, raccolte scientifiche, cancelleria, materiale pubblicitario, disegni, registri, apparecchi audio ed audiovisivi, raccolte fotografiche, diapositive, filmati, microfilm, fotocolor, DVD e simili per proiezione, dimostrazione, insegnamento; quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, arazzi, incisioni, statue, sculture, bronzetti, cere, tappeti, raccolte d'antichità e/o numismatiche, raccolte scientifiche di valore storico, collezioni in genere anche museali, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o letterario; lingotti, gioielli, gemme, perle naturali o di coltura, pietre preziose, pietre dure o artificiali o sintetiche, metalli preziosi lavorati e/o grezzi, qualsiasi altro bene avente valore; oggetti e servizi di argenteria e/o di porcellana, posateria, vasellame, suppellettili; indumenti, abiti, confezioni, pellicce, effetti personali e valori di proprietà di Dipendenti, Consulenti, Libero-Professionisti, Studenti, Laureandi, Laureati, Degenti, Utenti, Volontari, Utenti, Accompagnatori, Visitatori, Ospiti, Frequentatori, Terzi in genere.

Archivi

Elettronici:

Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

Dati:

insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

Supporti:

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.

Costo Variabile:

L'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la produzione di servizi e la vendita realizzata dell'Assicurata/Contraente.

**Periodo di
Indennizzo:**

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività caratteristica dell'Assicurata/Contraente risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro stesso e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non è modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione dell'assicurazione avvenute posteriormente alla data del sinistro.

Valore Intero:

Forma d'assicurazione che copre la totalità dei Beni e/o degli interessi assicurati e deve quindi corrispondere all'intero loro valore. Se è garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dall'art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice Civile.

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Società all'Assicurata/Contraente o a Terzi in caso di sinistro.

Scoperto:

L'importo derivante dall'applicazione della percentuale, eventualmente prevista nel contratto, sull'ammontare del danno. Tale importo rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato. Esso non è opponibile all'eventuale Terzo danneggiato o reclamante.

Franchigia:

L'importo, eventualmente espresso nel contratto in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo non è opponibile all'eventuale Terzo danneggiato o reclamante.

Art. 01 - Oggetto della Convenzione

La Società, in corrispettivo del versamento dei premi convenuti, per la durata della presente Convenzione, alle condizioni tutte e nei limiti in essa stabiliti, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente

- dei Danni Materiali Diretti e/o Conseguenziali, anche se determinati od agevolati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente, causati da qualsiasi evento non espressamente escluso, a tutti i Beni Immobili e Mobili, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di Terzi, ovunque ubicati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, costituenti gli insediamenti ove l'Assicurato/Contraente svolge le proprie attività,

nonché

- della perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita,
- delle Spese Supplementari sostenute allo scopo, anche non raggiunto, di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita,

a seguito di Interruzione o Intralcio - Danni Indiretti - causati all'attività da un Danno Materiale, diretto e/o Conseguenziale, che abbia colpito Beni Immobili e/o Mobili, sempre che tale Danno Materiale sia indennizzabile, anche se non effettivamente indennizzato per applicazione di Scoperto e/o Franchigia, a termini della presente Convenzione.

Art. 02 - Prova dell'assicurazione

L'esistenza e la validità del contratto di assicurazione (polizza base ed eventuali, successive variazioni o integrazioni) devono essere provate per iscritto, mediante emissione da parte della Società e sottoscrizione da entrambe le Parti di apposito atto.

Nelle more dell'emissione e della sottoscrizione dell'atto definitivo di cui sopra, sono considerate prova dell'esistenza e della validità della copertura assicurativa anche le semplici comunicazioni scritte, in qualsiasi forma (raccomandata, telefax o e-mail), scambiate tra le Parti.

Con la precisazione però che tali comunicazioni, per essere ritenute provvisoriamente valide agli effetti tutti della copertura assicurativa, devono riportare gli estremi della copertura stessa o della variazione o integrazione intervenuta.

Art. 03 - Durata della Convenzione - Periodo di assicurazione - Disdetta annuale - Inopponibilità della disdetta per sinistro

La presente Convenzione ha durata di cinque anni con validità per il periodo intercorrente tra l'effetto fissato a partire dalle ore 24.00 del 30/06/2012 e la scadenza fissata alle ore 24.00 del 30/06/2017.

E' comunque nella facoltà delle parti di rescindere il rapporto contrattuale in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, sempre mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A . R. e sempre entro il termine di preavviso di 4 (quattro) mesi.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di preavviso di 4 (quattro) mesi di cui sopra e, conseguentemente, della validità della disdetta, è convenuto tra le Parti che varrà unicamente la data di spedizione della raccomandata risultante dal timbro postale apposto sulla busta che la contiene.

Resta concordato tra le parti che la Convenzione ed i Certificati di assicurazione non potranno essere disdetti nel corso dell'annualità assicurativa "per sinistro".

Resta inoltre convenuto tra le Parti che la comunicazione di disdetta alla Convenzione si intenderà automaticamente estesa a tutti i Certificati ad essa relativi.

Mentre il recesso da un singolo Certificato di assicurazione non comporterà l'automatica estensione del recesso alla Convenzione né agli altri Certificati.

Art. 04 - Modalità di assicurazione - Certificato

La prestazione della garanzia assicurativa viene documentata mediante apposito "Certificato di assicurazione" emesso da parte della Società.

I Certificati di Assicurazione sono regolati dalle condizioni riportate nella presente Convenzione, con le variazioni od integrazioni eventualmente riportate nei Certificati di assicurazione stessi.

Nei Certificati di assicurazione sono indicati:

- la ragione sociale del Contraente e/o Assicurato, la sede legale, il Codice Fiscale e/o la Partita I.V.A.;
- il capitale globale assicurato relativamente ai Beni Immobili e Mobili; l'importo assicurato relativamente al Margine di Contribuzione annuo preventivato; i tassi lordi ed il premio lordo, con indicazione delle Imposte governative;
- le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione;
- l'eventuale riparto di coassicurazione con le quote assunte da ciascuna Società ed il premio di competenza;
- eventuali Condizioni Particolari e/o modifiche alla Convenzione.

Di norma la scadenza annuale di rata è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Le variazioni o sostituzioni dei "Certificati di assicurazione" o nuovi Certificati potranno decorrere dalle ore 24 di qualsiasi giorno dell'anno o come diversamente convenuto tra le Parti, ferma restando la scadenza annuale di rata del premio alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno, salvo per le assicurazioni temporanee. Qualsiasi modifica ad un qualunque dato riportato nel "Certificato di assicurazione" sarà attuata mediante emissione di apposita appendice nella quale viene riportata la situazione aggiornata.

Art. 05 Tassi e Anticipo - Premio annui - Termini di mora - Mancato pagamento

Per la validità dell'assicurazione è dovuto, da parte dell'Assicurato/Contraente alla Società, per ciascuna annualità assicurativa, il pagamento dell'anticipo-premio annuo lordo previsto sul Certificato di assicurazione.

Tale importo è calcolato applicando

- il tasso annuo lordo (comprensivo cioè di qualsiasi onere accessorio e dell'Imposta governativa in vigore al momento dell'emissione della polizza base sul capitale globale comprendente il valore della totalità di tutti i Beni Immobili e Mobili, dichiarato dall'Assicurato/Contraente all'inizio di ciascuna annualità assicurativa;
- il tasso annuo lordo (comprensivo cioè di qualsiasi onere accessorio e dell'imposta governativa in vigore al momento dell'emissione della polizza base) sull'ammontare del Margine di Contribuzione dichiarato in forma preventiva all'inizio dell'esercizio/annualità assicurativa.

Detto premio annuo lordo anticipato in via preventiva rimarrà invariato per tutta l'annualità assicurativa, salvo nel caso di modifica dell'aliquota percentuale relativa all'imposta governativa e/o nel caso di richiesta da parte dell'Assicurato/Contraente di modifiche dei termini di copertura comportanti variazioni del premio stesso.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di pagamento e, conseguentemente, della continuità della piena copertura, è convenuto tra le Parti che farà fede la data, documentabile da parte della Direzione Acquisti e Logistica della Contraente, dell'Ordine di Bonifico impartito all'Istituto bancario o della richiesta allo stesso dell'emissione di Assegno Circolare.

L'assicurazione ha effetto alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza con l'intesa che se il Contraente non paga entro 30 giorni dal suindicato termine, la copertura assicurativa si interromperà alle ore 24.00 del giorno dello scadere del termine stesso e si riattiverà alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo in ogni caso l'obbligo da parte dell'Assicurato/Contraente di corrispondere il premio dovuto per l'intera annualità anche se non vi è stata copertura; e ciò senza posticipo della scadenza annuale.

Art. 06 Gestione della Convenzione e dei Certificati di assicurazione



La gestione della Convenzione e dei singoli Certificati di assicurazione è affidata,
per la Società,

all'

per la Contraente,

alla

Pertanto, le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti inerenti l'esecuzione della Convenzione e dei singoli Certificati di assicurazione, richiesta e pagamento dei premi e qualsiasi altra comunicazione compresi, avverranno per i tramiti sopra citati.

Art. 07 -Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire, per essere valide, per iscritto a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo e per i tramiti citati al precedente Art. 06 - Gestione della Convenzione e dei Certificati di assicurazione.

ArL 08 -Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Modifiche dei Rischi

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente all'atto della stipulazione della Convenzione e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione come previste agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempre che l'Assicurato/Contraente non abbia agito con dolo.

Anche la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporterà decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'art. 1898 del Codice Civile, sempre che l'Assicurato/Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato/Contraente è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Mobili per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengono sostanzialmente alterate.

Art. 09 -Ispezione dei Beni assicurati



La Società ha sempre il diritto di visitare i Rischi e di ispezionare i Beni assicurati e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di fornire alla stessa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 -Interpretazione del contratto di assicurazione

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione o contrasto tra loro delle condizioni di assicurazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 -Interazione di Garanzie, Condizioni o Clausole

Si conviene tra le Parti che qualora condizioni e/o clausole della Convenzione e/o dei Certificati di



assicurazione prevedano esclusioni e/o limitazioni per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così esclusi e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa Convenzione o in un Certificato di assicurazione ad essa collegato, il sinistro si intenderà coperto con applicazione dello scoperto e/o della franchigia e/o nel limite previsti dalla specifica condizione e/o clausola più estensiva.

Si conviene inoltre che qualora per un evento siano operative più estensioni e/o delimitazioni di garanzia, per ciascuna delle quali sono previsti scoperti e/o franchigie e/o limiti, il sinistro si intenderà coperto con applicazione di un solo scoperto e/o franchigia e nel limite tra i maggiori applicabili.

Art. 12 -Danni e Perdite precedenti

L'Assicurato/Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito i Beni oggetto dell'assicurazione e/o le attività in genere.

Art. 13-Alienazione di Aziende o di Beni assicurati - Diminuzione del rischio e/o delle somme assicurate

Nel caso in cui, nel corso dell'annualità assicurativa, venissero trasferiti a Terzi, a titolo gratuito od oneroso, Aziende- o Beni assicurati con conseguente diminuzione del rischio (riduzione della probabilità che si verifichi il sinistro e/o del grado di danno, in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni) e/o delle somme assicurate, la Società si impegna alla rifusione della parte di premio imponibile pagato e non goduto dal momento in cui l'alienazione si è verificata.

Nel caso di diminuzione per qualsiasi altro motivo del rischio e/o delle somme assicurate, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dal giorno in cui è stato comunicato il nuovo stato di cose e pertanto l'Assicurato/Contraente ha diritto alla rifusione del rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Art. 14.Fusioni, Incorporazioni, Acquisizioni

Nel caso in cui, nel corso dell'annualità assicurativa, venissero acquisite dal Gruppo o da Aziende che ne fanno parte, nuove Aziende, queste ultime si intendono assicurate dal momento stesso in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà, fermo l'impegno da parte della Contraente o dell'Azienda già assicurata di comunicare quanto sopra alla Società entro il termine di **120** (centoventi) giorni dalla data di costituzione o d'acquisizione e sempre che l'attività svolta da tali nuove Aziende sia affine a quelle svolte dalle Aziende del Gruppo.


Scaduto tale periodo di 120 (centoventi) giorni, le nuove Aziende assumeranno qualifica di Assicurato solo dopo la comunicazione, da parte della Contraente o dell'Azienda già assicurata, delle caratteristiche dei nuovi rischi e delle somme da assicurare per essi e l'accettazione delle eventuali modifiche di premio, fermo il diritto della Società di valutare l'opportunità di estendere la copertura a tali nuove realtà.

Art. 15 -Differenze in Valori (D.i.V.) - Differenze in Condizioni (D.i.C.)

Nel caso di nuove acquisizioni e conseguente esistenza di altri contratti di assicurazione non rescindibili fino alla loro scadenza, la presente Convenzione opererà in Differenza di Valori (D.i.V.) sino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente Convenzione e/o in Differenza di Condizioni (D.i.C.) per le garanzie eventualmente mancanti su detti contratti rispetto a quelle della Convenzione stessa. L'Assicurato/Contraente ha facoltà di richiedere l'operatività della copertura e la Società si impegna a rilasciarla immediatamente. Le condizioni di premio verranno successivamente concordate.

Art. 16 -Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Assicurato/Contraente.



Art. 17. Oneri fiscali

Le imposte governative e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi ai premi di assicurazione, al contratto assicurativo ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato/Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 19. Elezioni di domicilio

Ai fini della notifica di eventuali atti giudiziari la Società elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 20. Denuncia di sinistro - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio all'attività, nonché adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro, a deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, 20 (venti) giorni lavorativi da quando la Direzione Acquisti e Logistica ne è venuta ufficialmente a conoscenza.
Per sinistri di notevole gravità, deve inviare comunicazione scritta con il mezzo più rapido disponibile;
- c) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società stessa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.



L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di sinistro Danni Materiali, Diretti e/o Conseguenziali, l'Assicurato/Contraente deve altresì:

- d) qualora esista una presunzione di reato o se previsto dalla legge, fare dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- f) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia, al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia del sinistro stesso, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; l'Assicurato/Contraente può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al punto b);
- g) predisporre un elenco il più possibile dettagliato dei danni e delle perdite subiti, con riferimento a qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o di cui si è subita la perdita;

In caso di sinistro Danni da Interruzione dell'Attività, Danni Indiretti, l'Assicurato/Contraente deve altresì, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile,:

- h) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- i) fornire alla Società, entro 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato



particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

Art. 21 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono esistere altre assicurazioni per gli stessi rischi.

L'Assicurato/Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro, su richiesta della Società, l'Assicurato/Contraente dovrà denunciare l'esistenza e/o stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Per quanto coperto di assicurazione con la presente Convenzione, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 22 Esagerazione dolosa del danno e/o delle perdite

L'Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 23 Procedura per la valutazione del danno e/o delle perdite

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla società, o da un Perito da questa incaricato con l'Assicurato/Contraente o Persona, fisica o giuridica, da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle due Parti,

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato/Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre Persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.



Art 24 Mandato dei Periti - Operazioni peritali - Indennizzi separati

Relativamente ad un sinistro Danni Materiali, Diretti e/o Conseguenziali, i Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Art. 08. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio. Modifiche dei Rischi, Buona fede, nonché verificare se, l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 20. Denuncia di sinistro. Obblighi dell'Assicurato/Contraente;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, parziale o totale, intendendosi per danno totale il complesso del Bene colpito, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Relativamente ad un sinistro Danni da Interruzione dell'Attività. Danni Indiretti, i Periti devono determinare al più presto possibile:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;



- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 20 Denuncia di sinistro. Obblighi dell'Assicurato/Contraente;
- c) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concrete dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4), b) e c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti e delle aree danneggiate. A seguito di richiesta dell'Assicurato/Contraente, la Società provvede ad applicare i disposti dell'Art. 28 Pagamento dell'Indennizzo a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato, come se per ciascuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita o gruppo di Beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo d'indennizzo per il sinistro.

Art. 25 Determinazione dei Danni e/o delle Perdite

La determinazione dell'ammontare dei danni e/o della perdite è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A. — Danni Materiali, Diretti e/o Conseguenziali

- 1. **BENI IMMOBILI** in base al loro Valore a Nuovo, vale a dire la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene (escluso il solo valore dell'area), al lordo della percentuale dell'IVA che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, di altri oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto dei materiali occorrenti.
- 2. **BENI MOBILI** in base al loro Valore a Nuovo, vale a dire il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al lordo della percentuale dell'I.V.A. che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, di altri oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio.

Pertanto, in caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione Valore a Nuovo non esistesse, più precisamente al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al Valore a Nuovo.
Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori, seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato/Contraente, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della



Società.

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.


L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- i. per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività; con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di attività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività";
- ii. nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

3. **BENI IMMOBILI E MOBILI IN STATO DI INATTIVITÀ** stimando il costo di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo a nuovo (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), al lordo della percentuale dell'I.V.A. che rimane a carico dell'Assicurato/contraente, di altri oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio, ridotto poi in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese sostenute per il loro recupero).

Nel caso di Beni Immobili il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le loro particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

4. **IMMOBILI DI PARTICOLARE STRUTTURA O PREGIO ARCHITETTONICO, COMPRESI LORO PARTI COSTITUTIVE, PER TINENZE, CORREDI ARCHITETTONICI, STUCCHI, SOFFITTE, AFFRESCHI E SIMILI, VINCOLATI DALLA SOVRINTENDENZA ALLE BELLE ARTI** vengono indennizzate le spese per il loro restauro.
5. **MERCI E MATERIALI IN GENERE DI CONSUMO ACQUISTATI** al costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri fiscali se dovuti.
6. **PRODOTTI VENDUTI** - la valutazione e la liquidazione del danno relativo ai prodotti venduti saranno effettuate in base al prezzo di vendita praticato dall'Assicurato/Contraente al momento del sinistro, dedotti tutti i costi ed oneri che in presenza del sinistro non permangono, nonché gli eventuali abbuoni e/o sconti ai Clienti. Il criterio di cui sopra sarà applicato se richiesto dall'Assicurato/Contraente, come previsto all'Art. 55 - Clausola Alternativa, in sostituzione dell'operatività della garanzia Danni da Interruzione dell'Attività, Danni Indiretti.
7. **OPERE E OGGETTI D'ARTE** qualora esista una stima di opere specifiche redatta da Stimatore esperto, vale il disposto dell'art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima. Se le opere non sono comprese nell'elenco della stima stessa, ovvero non esista stima, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.
8. **DENARO E TITOLI DI CREDITO** al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.
9. **COPPIE, INSIEMI O SERIE** nel caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. Nel caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.
10. **COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE** vengono indennizzati anche i costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato/Contraente anche nel caso di ricostruzione di Beni Immobili e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.



11. **RIFACIMENTO DI ARCHIVI ANCHE INFORMATICI, DOCUMENTI ANCHE AMMINISTRATIVI E CONTABILI, FATTURE, REGISTRI, DISEGNI, E SIMILI** nel caso di danno al materiale in genere d'archivio, vengono indennizzati anche il costo del materiale e le spese sostenute per tutte le operazioni necessarie al rifacimento della documentazione distrutta o danneggiata anche se esistente presso Terzi, entro il limite indicato nella scheda Scoperti - Franchigie - Limiti di Indennizzo riportata al punto 5 "Limiti di Indennizzo" della Convenzione. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di trentasei mesi dal sinistro. La presente estensione di garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e quindi a totale deroga dell'articolo 1907 del Codice Civile.
12. **COSTI SUPPLEMENTARI** in caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento di impianti e apparecchiature elettroniche, vengono indennizzati i costi supplementari sostenuti dall'Assicurato/Contraente, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'impianto o apparecchiatura danneggiato o distrutto. Con la precisazione che vengono indennizzati unicamente i costi supplementari dovuti:

1. all'uso di un impianto o apparecchiatura sostitutivo;
2. all'applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. alla prestazione di servizi da parte di Terzi.


Non sono pertanto riconosciuti i costi supplementari dovuti a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- b) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;
- d) danni ai supporti di dati, nonché ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati in quanto rientranti nell'estensione di garanzia di cui al sopra riportato punto 11 Rifacimento di Archivi del presente Art. 25.

il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o apparecchiatura, ma comunque non oltre la durata massima di 120 (centoventi) giorni. Tale periodo non sarà limitato dalla data di scadenza del contratto assicurativo.

Il massimo importo giornaliero indennizzabile, fissato entro il limite indicato nella scheda Scoperti - Franchigie - Limiti di Indennizzo riportata al punto 5 "Limiti di Indennizzo" della Convenzione, è riferito al massimo periodo di indennizzo di cui sopra. E' riconosciuta la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

13. **MAGGIORI DANNI** ad integrazione della somma assicurata e dell'indennizzo per Beni Immobili e Mobili, la Società presta la propria garanzia fino al limite di indennizzo, in deroga all'art. 1907 del codice Civile, indicato nella scheda Scoperti - Franchigie - Limiti di Indennizzo riportata al punto 5 "Limiti di Indennizzo" della Convenzione, per i maggiori danni che i Beni, assicurati, con particolari qualità storico/ artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale e/o restauro previste dalla presente convenzione. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare monumenti, sculture, statue, bassorilievi, affreschi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, quadri, documenti, raccolte, oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In caso di divergenze nella valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca il Bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune ad entrambe le Parti.



14. **INDENNITÀ AGGIUNTIVA** all'indennizzo diretto determinato per Beni Immobili e Mobili verrà applicata una maggiorazione nella misura del 10% (dieci per cento). Tale quota percentuale in eccedenza sarà riconosciuta se richiesta dall'Assicurato/Contraente, come previsto all'Art. 54 – Clausola alternativa, in sostituzione dell'operatività della Garanzia Danni da Interruzione dell'Attività – Danni Indiretti.

B. — Danni da Interruzione dell'Attività — Danni Indiretti

1. **MARGINE DI CONTRIBUZIONE** calcolando la differenza tra il Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo in conseguenza del sinistro. Per la determinazione del Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita dei servizi e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento ai servizi già acquisiti, ai contratti o convenzioni in essere, ai piani aziendali di produzione di servizi al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente che influenza la richiesta.
2. **SPESE SUPPLEMENTARI** calcolando quelle documentate sostenute allo scopo, anche non raggiunto, di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita di servizi che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate.
Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.
Se le attività sono svolte in settori distinti per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di Contribuzione, le disposizioni di cui ai punti B 1. e B 2. si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal sinistro.
3. **SPESE DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE** vengono indennizzate le spese che l'Assicurato/Contraente abbia sostenuto per pubblicità e/o altre operazioni di comunicazione ai fini di confermare la continuazione dell'attività; queste spese, garantite in eccedenza al capitale assicurato dal presente contratto, non sono soggette ai disposti dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 26 Assicurazione parziale

Fatto salvo quanto disposto dal capitolo "Congruità Assicurazione con dichiarazione di valore", se dalle stime fatte a termini della presente Convenzione, o dei singoli Certificati di assicurazione se più favorevoli, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Ad. 27 Anticipi d'indennizzo

L'Assicurato/Contraente, a seguito di sua richiesta scritta alla Società, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% (settantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 (trenta) giorni dalla data di detta richiesta di pagamento dell'anticipo.

Nel caso di danno ad un Bene assicurato a "Valore a Nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse, a meno che la stima dell'ammontare del danno ed un regolare preventivo non attestino che il danno stesso è superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) e siano iniziati i lavori di ripristino o ricostruzione, riparazione o rimpiazzo.

Oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo



stato di avanzamento dei lavori di ripristino o ricostruzione, di riparazione o rimpiazzo; più precisamente, vengono effettuati pagamenti entro 30 (trenta) giorni da quando siano via via state esibite regolari fatture comprovanti i lavori già eseguiti e/o le riparazioni o i rimpiazzi già effettuati.

Art. 28 .Pagamento dell'indennizzo e/o del risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato/Contraente dimostri che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato/Contraente stesso, fatto salvo quanto previsto dal seguente Art. 29 .Garanzia Fidejussoria.

Mentre per quanto riguarda i danni a Beni di Terzi resta convenuto che, una volta prodotta da parte del Terzo reclamante la documentazione completa per il risarcimento del danno, la Società deve provvedere alla formalizzazione direttamente al Terzo danneggiato della proposta liquidativa o della contestazione entro 30 (trenta) giorni e, sempre direttamente al Terzo danneggiato, la Società corrisponde il risarcimento dovuto, dandone contestuale comunicazione all'Assicurato/Contraente, salvo i casi per cui quest'ultimo ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto a tacitare direttamente il Terzo danneggiato.

E' concordata tra le Parti la possibilità che l'Assicurato/Contraente effettui i relativi controlli.

L'inottemperanza da parte della Società degli obblighi assunti con il presente articolo, comporta la possibilità per l'Assicurato/Contraente di rescindere il contratto.

Art. 29 .Garanzia fidejussoria

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito; tale impegno deve essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione non facenti parte dei gruppi assicurativi partecipanti alla presente Convenzione. Detto importo da restituire sarà maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.



Art. 30 .Onorari periti, ingegneri, architetti, consulenti e/o società di revisione

La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di Convenzione o di Certificato di assicurazione, rimborserà le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti o Società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato/Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

Art. 31 .Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga dell'Art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia, all'azione di rivalsa nei confronti delle Persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché verso gli eventuali Locatori degli immobili, le Società Controllate, Consociate, Collegate, i Fornitori, gli Utenti, i Pazienti, i Consulenti ed i Dipendenti dell'Assicurato/Contraente, i Locatari ed i Condomini, le Società di leasing, i Proprietari (e Dipendenti degli stessi) dei Beni Immobili o parti di essi e dei Beni Mobili goduti a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente, purché questi, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile del danno e/o della perdita.

La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti.



Art. 32 Limite massimo d'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile o dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 33 Titolarità dei diritti nascenti dall'assicurazione

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che all'Assicurato/Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare all'Assicurato/Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato/Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei Titolari dell'interesse assicurato.

Art. 34 Obblighi della Società nella gestione dei sinistri - Rendiconti

La Società si obbliga a fornire all'Assicurato/Contraente, con periodicità annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato:


- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto anche ad avvenuta liquidazione o a chiusura "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato e della data di avvenuto pagamento;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di

- data di apertura della pratica presso la Società;
- data di accadimento del sinistro denunciato;
- indicazione del nominativo dell'eventuale Terzo reclamante;
- indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione;
- tipologia dell'evento;
- data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione, reiezione, senza seguito o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Direzione Acquisti e Logistica dell'Assicurato/Contraente, preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dallo stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire all'Assicurato/Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.



Art. 35 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i Danni

a) verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, confisca, sequestri e/o ordinanze di Governo e/o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 2. esplosioni o emanazioni di calori o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che l'evento derivi da apparecchiature di cura, ricerca, analisi, misurazione, controllo e similari;
 3. mareggiate e penetrazioni di acqua marina non dovuta a maremoto;
 4. bradisismo;
 5. trasporto, ferma restando la copertura per i danni durante le operazioni di carico o scarico e le movimentazioni nell'ambito delle aree aziendali;
- a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

b) causati da o dovuti a:

1. dolo dell'Assicurato/Contraente, Soci a responsabilità illimitata od Amministratori;
2. smarrimenti, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari;
3. crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di strutture di fabbricati o di impianti, salvo siano provocati da eventi non altrimenti esclusi o provochino un ulteriore evento non escluso; in quest'ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
4. sospensione volontaria dal lavoro da parte dei lavoratori, a meno che ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
5. deterioramento, deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente al Bene o parte di esso affetto da quanto sopra;
6. corrosione, arrugginimento, ossidazione;
7. termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
8. perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
9. guasti, limitatamente alle apparecchiature elettromedicali, per i quali la riparazione o la sostituzione dei pezzi rientri nell'ambito degli specifici contratti di assistenza tecnica/manutenzione se esistenti o, in alternativa, se previsti da un normale contratto;
10. pioggia, grandine, sabbia, qualora queste siano penetrate nei fabbricati attraverso lucernari, finestre, porte o qualsiasi altro tipo di apertura funzionale le cui protezioni non siano operanti al momento dell'evento, a meno che tale evenienza sia conseguenza di evento non altrimenti escluso;



11. effetti gradualali degli agenti atmosferici quali umidità, brina, nebbia, condensa, salsedine, stillicidio, siccità;
 12. ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari od impianti;
 13. costruzione, ampliamenti o demolizioni di fabbricati, montaggio, smontaggio, prove, collaudo di macchinari o impianti, salvo che ciò non provochi un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
 14. contaminazione, salvo non sia conseguente ad un evento non escluso;
 15. deperimento merci (salvo che tale deperimento non sia diretta conseguenza di danno indennizzabile); fermentazione alle merci, vizio proprio delle merci, calo naturale, difetto estetico, alterazione di colore, vizio o insufficienza di imballo;
 16. contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
 17. danni da contaminazione radioattiva;
 18. danni di inquinamento causato da materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere atti di terrorismo, danni causati da virus informatici;
 19. infedeltà dipendenti;
- c) La Società non è altresì obbligata per i Danni
1. a Beni all'aperto, salvo che per serbatoi, silos, macchinari, impianti, attrezzature ed altri Beni posti all'aperto per loro naturale destinazione od uso, limitatamente agli effetti di eventi atmosferici (trombe, uragani, pioggia, bufere, tempeste, grandine, neve, ghiaccio, gelo), di inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
 2. a gru, a baracche, a costruzioni costruite prevalentemente in legno o plastica o in alluminio, a tende o tendoni, a tensostrutture o capannoni pressostatici, limitatamente al crollo ed agli effetti di eventi atmosferici;
 3. a Beni Immobili e relativo contenuto dovuti a sovraccarico di neve, limitatamente al caso di non conformità ditali fabbricati alle norme di cui al DM del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978 (*Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi*), successive modifiche o normative locali più restrittive.

Art. 36 — Beni esclusi

La Società non è obbligata per i danni e/o le perdite a:

- ⇒ terreni, acque, moli, canali, boschi;
- ⇒ merci caricate a bordo di mezzi di Terzi durante il trasporto al di fuori delle aree aziendali;
- ⇒ aeromobili e velivoli in genere;
- ⇒ veicoli e natanti di proprietà dell'Assicurato iscritti al P.R.A. o Capitaneria.

Art. 37 _Regolazione del premio annuo consuntivo

Premesso che il premio annuo lordo di cui alla Scheda di polizza è stato calcolato su elementi di rischio (Valori dei Beni Immobili e Mobili) variabili e che tale premio viene anticipato in via preventiva nell'importo risultante dal criterio citato all'Art. 05 Tassi e Anticipo-Premio annui. Termini di mora Mancato pagamento, si conviene tra le Parti che si deve procedere alla sua regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, applicando

- il tasso annuo lordo indicato nel certificato, come previsto all'Art. 05 Tassi e Anticipo-Premio annui, sulla differenza risultante tra la valorizzazione complessiva dei Beni Immobili e dei Beni Mobili alla fine dell'annualità assicurativa ed il valore complessivo per essi dichiarato all'inizio della stessa annualità;

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato/Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti al punto di cui sopra.

A fronte della richiesta scritta dell'Assicurato/Contraente di proroga del termine di denuncia di detti dati, la



Società accorderà una dilazione, comunque non superiore ad altri 60 (sessanta) giorni.

L'eventuale differenza di premio, a credito della Società e risultante dall'appendice di regolazione, deve essere pagata entro il termine indicato sub d) all'Art. 05 già citato.

Mentre l'eventuale differenza a favore dell'Assicurato/Contraente deve essere riconosciuta dalla Società entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dei dati predetti.

Nel caso di mancata denuncia da parte dell'Assicurato/Contraente dei dati di regolazione dovuti alla Società, questa, limitatamente ai sinistri accaduti nell'anno assicurativo soggetto a regolazione e da essa indennizzati, potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato/Contraente nella stessa misura proporzionale esistente tra l'importo di premio pagato in via anticipata e quello interamente dovuto (se superiore).

Nessuna riduzione proporzionale è opponibile all'eventuale Terzo danneggiato e/o reclamante.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti.

Si conviene che, ove l'Assicurato/Contraente abbia fornito in "buona fede" dati od indicazioni inesatti od incompleti, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere e ad ottenere l'eventuale parte di premio per tali motivi non percepita.

Art. 38 -Assicurazione di nuovi Rischi ed Aumenti di valore

L'immissione nella Convenzione di nuovi rischi, per tali intendendosi quelli che non sono attinenti a quelli già assicurati e che non sono mai stati assicurati in precedenza dalla Società, verrà di volta in volta convenuta tra le Parti, restando inteso che, confermata l'applicazione della presente Convenzione, le condizioni di premio nonché particolari estensioni di garanzia, oltre a tutte quelle previste dalla presente Convenzione che si intendono pertanto sempre operanti, saranno oggetto di specifica pattuizione.

Per gli aumenti di somme assicurate, in dipendenza di aggiornamenti di valori, come pure i valori attribuiti ad ampliamenti, a nuovi fabbricati, impianti, macchinari o merci, tutto ciò nell'ambito del preesistente insediamento di rischio, la Società si impegna a praticare le medesime condizioni in corso.

Art. 39 -Vicinanze pericolose

L'Assicurato/Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dagli Immobili assicurati o contenenti i Beni Mobili assicurati, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 40 -Gestione e possesso dei Beni assicurati

In caso di danno ai Beni Mobili in genere o di presumibile danno, l'Assicurato/Contraente avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono state effettivamente danneggiati, solo l'Assicurato/Contraente determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.


Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 41 -Beni presso Terzi

La Società prende atto che parte dei Beni Mobili assicurati possono trovarsi presso Terzi e ivi devono intendersi assicurati per un valore non superiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni singolo Terzo.

Art. 42 -Terremoto

Resta tra le Parti convenuto che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".



Art. 43- Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto per sinistro, anche in caso di corresponsabilità nello stesso sinistro di più "Ragioni Sociali nella medesima località" (intendendosi per località un unico complesso ove possano coesistere beni di più assicurati con la presente Convenzione), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati a Beni di Terzi da sinistro indennizzabile a termini di Convenzione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ⇒ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, Clienti, Fornitori e visitatori, ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ⇒ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- ⇒ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- ⇒ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ⇒ le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come Controllanti, Controllate o Collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato/Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro lo stesso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato/Contraente.

L'Assicurato/Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 44—Furto

Limitatamente ai danni materiali e diretti ed alle perdite dei Beni Mobili assicurati a seguito di furto, così come definito all'art. 624 del Codice Penale, è condizione essenziale per la indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate fossero riposte in fabbricato e/o locali protetti da porte e/o finestre muniti di chiusura e che l'autore del reato vi si sia introdotto in una delle seguenti maniere:

- ⇒ violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso di chiavi false; resta equiparato a "chiavi false" l'uso di chiavi vere, comprese quelle delle casseforti o di altri mezzi di custodia, a condizione che l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento;
- ⇒ per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- ⇒ in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure



commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono invece inclusi i danni da furto dei Beni Mobili assicurati riposti su automezzi, regolarmente chiusi, in sosta in aree recintate nell'ambito degli insediamenti.

La garanzia inoltre è operante, durante l'orario di apertura al pubblico, per i materiali di consumo contenuti all'interno di vetrine, bacheche, espositori e/o armadi in genere, in caso di effrazione o rottura degli stessi.

Art. 45 - Furto con Destrezza - Misteriosa Sparizione

L'assicurazione comprende il "Furto con destrezza" avvenuto nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi purché constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro tre giorni dalla data di constatazione.

Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza di € 516,00 (Eurocinquecentosedici/00) per singolo sinistro con un massimo di € 10.329,00 (Eurodiecimilatrecentoventinove/00) per anno assicurativo e sotto detrazione di uno scoperto del 20% (ventipercento) col minimo di € 51,00 (Eurocinquantuno/00) per ciascun sinistro.

In caso di "Misteriosa Sparizione", tale estensione di garanzia viene prestata con un limite massimo di € 2.583,00 (Euroduemilacinquecentottantatre/00) per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia fissa di € 258,00 (Euroduecentocinquantotto/00) per ogni sinistro.

Art. 46 - Rapina ed Estorsione

Relativamente ai danni materiali e diretti o alle perdite derivanti da rapina e/o estorsione, quali definite agli artt. 628 e 629 del Codice Penale, si precisa che la garanzia è operante quand'anche la violenza e la minaccia sulle persone viene iniziata all'esterno dei locali contenenti i Beni assicurati.

Art. 47 - Guasti cagionati dai ladri

Sono compresi i danni a tutti i beni, nell'ambito degli insediamenti, verificatisi nel commettere o nel tentativo di commettere i reati di furto, rapina e/o estorsione. Sono altresì coperti i danni ai Beni Mobili assicurati contenuti in automezzi in sosta nell'ambito dei Rischi assicurati.

Art. 48 - Portavalori



Limitatamente al trasporto dei valori, la presente copertura è prestata nei seguenti casi:

- ⇒ furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della Persona incaricata del trasporto dei valori;
- ⇒ furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la Persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- ⇒ furto strappando di mano o di dosso alla Persona i valori stessi;
- ⇒ rapina;
- ⇒ estorsione;
- ⇒ giacenza presso l'abitazione del Portavalori, hotel e motel;

commessi sugli incaricati dell'Assicurato/Contraente (Dipendenti e non), durante il trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, intendendosi per tale quello svolto al di fuori dei locali o spazi ad uso esclusivo dell'Assicurato/Contraente, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli Incaricati che:

- ⇒ non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni né superiore ai 70 (settanta) anni;
- ⇒ non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, nel qual caso la presente assicurazione opererà per l'eccedenza.



Qualora si trovino insieme due o più Incaricati, l'assicurazione si intende prestata nei limiti dell'importo stabilito nei limiti di indennizzo per ciascun sinistro.


Art. 49 .Posta pneumatica

La Società indennizza, entro il limite riportata al punto 5 "Limiti di Indennizzo" della Convenzione i danni di furto relativi a valori contenuti negli appositi congegni della posta pneumatica, durante il percorso dai locali dell'Assicurato/Contraente ai locali della Banca e/o locali cassaforte, con esclusione dei danni dovuti alle misteriose sparizioni.

Resta inoltre inteso che la garanzia è operante solo ed esclusivamente in quanto siano riconoscibili manomissioni dell'impianto.

Art. 50 .Primo Rischio Assoluto

Relativamente agli Oneri di Ricostruzione ad Enti e/o ad Autorità Pubbliche ed alle garanzie Ricostruzione Archivi e Costi Supplementari, nonché ai danni cagionati di Furto, Rapina, Estorsione, Guasti cagionati dai ladri, Portavalori e Posta Pneumatica, la copertura si intende prestata in totale deroga all'art. 1907 del Codice Civile e dell'Art. 26 .Assicurazione Parziale delle Norme operanti in caso di sinistro.



Art. 51 Esclusioni

La Società non risponde delle perdite o delle spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo dell'Assicurato/Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei Beni distrutti o danneggiati imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato/Contraente dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 52 Aggiornamento della somma assicurata - Obblighi di comunicazione e Modalità - Regolazione del Premio

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario trascorso, l'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società

- il Margine di Contribuzione realizzato,
- il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso,
- la nuova somma assicurata.

Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'eventuale importo di conguaglio del premio anticipato per la nuova annualità assicurativa (in corso), calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso annuo lordo del 0,321 (zerovirgolatrecentoventuno) per mille, come previsto all'Art. 05 Tassi e Anticipo-Premio annui.
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra il Margine di Contribuzione risultante dal bilancio dell'esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso annuo lordo sopra evidenziato;

Qualora l'Assicurato/Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna all'Assicurato/Contraente dell'appendice di regolazione, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al premio di conguaglio.

Qualora l'Assicurato/Contraente non comunichi il Margine di Contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al 60° (sessantesimo) giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso essa,

entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile (esclusa Imposta governativa in quanto già versata all'Erario) relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto c).

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il 30° (trentesimo) giorno dalla comunicazione, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il 30° (trentesimo) giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora si verifichi una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, in eccesso o in difetto, superiore al 25% (venticinqueper cento) di quest'ultima, tale eccedenza, ai fini del conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, non sarà presa in considerazione; mentre ai fini dell'aggiornamento della somma assicurata, questa sarà oggetto di specifica pattuizione.

Art. 53 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato/Contraente realizzerà Ricavi di vendita in ubicazioni diverse da quelle ove abitualmente svolge le proprie attività, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato/Contraente stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo.

Art. 54 - Clausola Alternativa

In alternativa alla forma di garanzia prestata con la presente sezione Danni da Interruzione dell'Attività Danni Indiretti, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di optare, comunicando tale opzione per iscritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro, per la forma a percentuale relativamente ai Beni Immobili e Mobili, come indicato ai punti A-6. e A-14. dell' Art. 25 - Determinazione dei Danni e/o delle Perdite

Si precisa che l'eventuale opzione da parte dell'Assicurato/Contraente per l'indennizzo alternativo come sopra regolato dovrà intendersi riferito a tutti i Beni colpiti dal sinistro.

Art. 55 - Franchigia Danni Materiali, Diretti e/o Conseguenziali

Se dall'assicurazione prestata con la sezione Danni Materiali, Diretti e/o Conseguenziali fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non indennizzabile, l'indennizzabilità dei Danni da Interruzione dell'Attività Danni Indiretti non sarà subordinata all'indennizzabilità dei Danni Materiali, Diretti e/o Conseguenziali.



Art. 56 - Cessazione dell'attività dopo il sinistro

La Società non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità per Danni da Interruzione dell'Attività Danni Indiretti quando l'attività dell'Assicurato/Contraente venga a cessare definitivamente dopo il sinistro. Non sarà però considerata cessazione la riattivazione mediante impostazioni o procedimenti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica.

La Società non sarà altresì tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l'Assicurato/Contraente cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica.

Art. 57 - Interdipendenza interna

Premesso che l'Assicurato/Contraente svolge o può svolgere le proprie attività in reparti e/o insediamenti tra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione dei Danni Indiretti sarà calcolata con riferimento non solo al reparto o insediamento interessato dal Danno Materiale, Diretto e/o Conseguenziale ma anche agli altri reparti o insediamenti che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle condizioni tutte della presente Convenzione, degli effetti di tale evento dannoso.



Art.58 - Garanzia Fornitori

Qualora un insediamento appartenente a un Fornitore dell'Assicurato/Contraente . comprese le aziende erogatrici di energie (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, elettrica, acqua, gas etc.) .sia colpito da un Danno Materiale causato da uno degli eventi non esclusi dal presente Contratto, e tale sinistro causi un'interruzione o Riduzione dell'Attività dell'insediamento stesso, tale Danno Materiale sarà convenzionalmente considerato come Danno ai Beni dell'Assicurato/Contraente e le Perdite, che a quest'ultimo potranno derivare per interruzione o intralcio alla propria attività, saranno indennizzate in base alle Condizioni tutte previste dalla presente Convenzione. Resta però convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo annuo di validità assicurativa, una somma superiore al 20% (ventipercento) del Margine di Contribuzione assicurato con la presente Convenzione.

Art. 59 - Difficoltà o impossibilità o divieto d'accesso –Infezioni - Autorità Pubblica

Sono considerate inattività, e quindi periodi di indennizzo effettivi, anche le seguenti interruzioni o interferenze:

- impedimento o difficoltà di accesso in conseguenza di un Danno Materiale, Diretto e/o Conseguenziale che sarebbe indennizzabile dalla presente Convenzione e che abbia colpito Beni Immobili o Mobili in genere vicini all'Assicurato/Contraente ma non occupati dallo stesso né sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di Aziende Controllate, Consociate o Collegate;
- chiusura o ritardo alla ripresa normale, totale o parziale, dell'attività per provvedimento emanato da Autorità Pubblica in conseguenza di un Danno Materiale, Diretto e/o Conseguenziale indennizzabile ai sensi della presente Convenzione, avvenuto in una delle ubicazioni assicurate;
- intossicazione o tossoinfezione di Persone, causata da cibi o bevande erogate da locali o servizi ubicati all'interno dell'insediamento, malattie contagiose o infettive; questa estensione è subordinata ad un provvedimento di chiusura, totale o parziale, emanato dall'Autorità competente, anche ai soli fini di accertamento;


con il massimo di indennizzo di € 1.000.000,00 per evento.

Art. 60 - Danni a Beni non assicurati

La Società indennizza, a termini della presente Convenzione, le Perdite derivanti all'Assicurato/Contraente dall'interruzione o intralcio, totale o parziale, dell'attività, in conseguenza di un Danno Materiale, Diretto e/o Conseguenziale che abbia colpito Beni, goduti in locazione o in forza di un contratto di leasing o di locazione finanziaria o in comodato d'uso o a qualsiasi altro titolo, siano essi assicurati o meno dai proprietari, sempre che tali Beni facciano parte integrante dell'insediamento e siano funzionali allo svolgimento dell'attività.

Art. 61 - Auditors

La società si obbliga, in caso di sinistro, ad accettare la documentazione contabile, richiesta dalla Società stessa in conformità alle condizioni della presente Convenzione, prodotta dagli Auditors dell'Assicurato/Contraente.





Resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a €50.000.000,00 per sinistro salvo per le spese sottoelencate o per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali valgono gli scoperti, le franchigie e i sottolimiti sottoindicati:

Tipo di danno	Scoperti per sinistro	Franchigia per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
---------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

A) Danni Materiali Diretti e/o consequenziali

INC., FULMINE, ESPLOSIONE, SCOPPIO, CADUTA AEROMOBILE	10%	Fr. Nessuna	€ 50.000.000,00 per sinistro
COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 450.000,00 per sinistro
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 150.000,00 per sinistro
RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, MATERIALE MECCANOGRAFICO	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 50.000,00 per sinistro
FENOMENO ELETTRICO	Sc. Nessuno	Fr. € 2.500,00	€ 100.000,00 per sinistro
RICORSO TERZI	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 15.000.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E SIMILARI	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	1% della somma complessivamente assicurata per sinistro

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	Sc. Nessuno	Fr. € 250,00	€ 50.000,00 per sinistro
INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	Sc. Nessuno	Fr. € 500,00	€ 500.000,00 per sinistro
TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI	Sc. Nessuno	Fr. € 5.000,00	€ 50.000.000,00 per sinistro
TERRORISMO E SABOTAGGIO	Sc. Nessuno	Fr. € 5.000,00	€ 20.000.000,00 per sinistro

Tipo di danno	Scoperti per sinistro	Franchigia per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
---------------	--------------------------	----------------------------	----------------------

ROTTURA DI LASTRE	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 5.000,00 per lastra per sinistro
MERCE IN REFRIGERAZIONE	Sc. 10%	Fr. € 1.500,00	€ 2.500.000,00 per sinistro
EVENTI ATMOSFERICI, COMPRESI ALLAGAMENTI	Sc. Nessuno	Fr. € 5.000,00	€ 50.000.000,00 per sinistro
PESO NEVE	Sc. Nessuno	Fr. € 5.000,00	€ 30.000.000,00 per sinistro
GHIACCIO E GELO	Sc. Nessuno	Fr. € 5.000,00	€ 30.000.000,00 per sinistro
GRANDINE	Sc. Nessuno	Fr. € 1.500,00	€ 250.000,00 per sinistro
INONDAZIONE E ALLUVIONE	Sc. Nessuno	Fr. € 5.000,00	€ 20.000.000,00 per sinistro
TERREMOTO	Sc. Nessuno	Fr. € 25.000,00	€ 20.000.000,00 per sinistro
COLLASSO STRUTTURALE	Sc. 1% del danno, con il minimo di Fr. € 25.000,00		€ 5.000.000,00 per sinistro
PERDITA PIGIONE	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	20% del valore del singolo bene immobile
SPESE EXTRA	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 2.500.000,00 per sinistro
FURTO, RAPINA ESTORSIONE	Sc. 10%	Fr. € 516,00	€ 300.000,00 per sinistro
VALORI FUORI CASSAFORTE	Sc. 10%	Fr. € 516,00	€ 250.000,00 per sinistro
VALORI INCASSAFORTE	Sc. 10%	Fr. € 516,00	€ 750.000,00 per sinistro

CAMBIA MONETE	Sc. 10%	Fr. € 516,00	€ 5.000,00 per sinistro
PORTA VALORI	Sc. 20%	Fr. € 516,00	€ 310.000,00 per sinistro
POSTA PNEUMATICA	Sc. 10% del danno con il minimo di Fr. € 516,00		€ 500.000,00 per sinistro
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	Sc. 15%	Fr. € 516,00	€ 2.583,00 per sinistro

Tipo di danno	Scoperti per sinistro	Franchigia per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
GUASTO MACCHINE ED IMPIANTI	Sc. 10% del danno	Fr. Nessuna	€ 1.000.000,00 per sinistro
MAGGIORI DANNI	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 250.000,00 per sinistro
OGNI ALTRA PERDITA O DANNO	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00	Limite come riportato nella scheda Massima Esposizione per Sinistro

B) Danni da interruzione dell'attività - Danni Indiretti

OGNI PERDITA O DANNO	Sc. Nessuno	Fr. Relativa di 2 (due) giorni, con il minimo di € 50.000,00 ed il massimo di € 250.000,00	365 giorni con il massimo di €15.000.000,00 per sinistro e per anno
----------------------	-------------	--	---

C) Danni Materiali, Diretti e/o Conseguenziali più Danni da Interruzione dell'Attività - Danni Indiretti-

ONORARI PERITI, INGEGNERI, ARCHITETTI, AUDITORS, ETC..	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	€ 250.000,00 per sinistro
--	-------------	-------------	---------------------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Polizza Convenzione N.

Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente contratto, anche se materialmente scritte da altri, costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base ad esse.

Il Contraente dichiara inoltre:

- che non ha omesso, taciuto od alterato alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio;
- di non avere in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi di cui al presente contratto, al di fuori di quelle esplicitamente dichiarate.

In aggiunta, il Contraente dichiara che nel rischio non esistono esplodenti per più di 1 Kg.

Il Contraente dichiara infine che il documento, composto da N. 32 pagine, non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti contestualmente altri ad integrazione dello stesso.

Firme del
contratto

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

2 - Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 03 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Art. 21 Assicurazioni presso diversi assicuratori

3 - Norme relative all'assicurazione All Risks Incendio

Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro

Art. 22 - Esagerazione dolosa del danno

Artt. 23 e 24 Procedura per la valutazione del danno e Mandato dei periti

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

IL

CONTRAENTE

Emessa in in n° Esemplari il

Il premio di €. (di cui €. per imposta) è stato pagato a mani del sottoscritto

alle ore di oggi

L'Agente / Esattore

MeG